

b) verifica l'andamento generale dell'attività ed esprime alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte.

2. Il Comitato regionale di indirizzo è composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di Presidente;

b) l'Assessore regionale competente in materia di sanità ;

c) i Presidenti delle Province o gli Assessori provinciali da essi delegati;

d) tre rappresentanti dei Comuni designati dall'ANCI delle Marche.

3. I membri del Comitato regionale di indirizzo sono nominati dal Presidente della Giunta regionale e restano in carica cinque anni.

4. Il Presidente del Comitato può far partecipare alle sedute, senza diritto di voto, i responsabili delle strutture della Regione, dell'ARPAM, degli enti locali e delle AUSL, nonché esperti e tecnici.

Articolo 4

Costituzione e natura giuridica

1. L'ARPAM è un ente di diritto pubblico, dotato di autonomia tecnico - giuridica, amministrativa e contabile.

2. L'ARPAM ha sede ad Ancona.

Articolo 5

Funzioni

1. L'ARPAM svolge le attività tecnico - scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni di interesse regionale di cui all'articolo 1 della legge 61/1994 ed in particolare provvede a:

a) fornire il necessario supporto tecnico - scientifico alla Regione, agli enti locali e alle Aziende USL, ai fini dell'elaborazione dei programmi di intervento per la prevenzione, il controllo e la vigilanza in materia di igiene e salvaguardia dell' ambiente, la verifica della salubrità degli ambienti di vita in stretta relazione con i compiti di salvaguardia che si esplicano mediante l'utilizzazione prevalente di specifiche apparecchiature tecniche e di operatori aventi un elevato livello di specializzazione. Restano di competenza delle Aziende USL le attribuzioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) formulare agli enti e agli organi competenti i pareri tecnici concernenti interventi per la tutela e il recupero dell'ambiente;

c) fornire attività di supporto tecnico - scientifico alla Regione e agli enti locali per la valutazione di impatto ambientale, per il controllo di gestione delle infrastrutture ambientali, per la promozione delle ricerche e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, anche al fine delle funzioni relative all'applicazione dei regolamenti dell'UE in materia;

d) fornire supporto tecnico - scientifico alla Regione e agli enti locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

e) fornire alla Regione e agli enti locali supporto tecnico - scientifico alle attività istruttorie connesse all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale, fornendo i relativi pareri;

f) effettuare la valutazione e la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive di cui al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175;

g) effettuare la vigilanza e i controlli di rischio ambientale e collettivo dei fattori fisici, geologici, chimici, batteriologici e biologici, di inquinamento acustico, dell'aria, dell'acqua e del suolo;

h) effettuare la vigilanza e i controlli su macchine, apparecchi e impianti nei luoghi di vita per quanto attiene le competenze impiantistiche finora svolte dalle aree dei servizi multizonali di sanità pubblica ai sensi della L.R. 20 marzo 1985, n. 9;

i) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campi ambientale e delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti;

j) effettuare, in materia di protezione dalle radiazioni, controllo ambientali delle attività;

k) collaborare con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza e fornire attività di supporto alla Regione e agli enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;

l) realizzare iniziative di ricerca sui fenomeni dell'inquinamento e della meteo - climatologia, sulle forme di tutela degli ecosistemi anche in collaborazione con gli altri enti o istituti operanti nel settore;

m) raccogliere sistematicamente e pubblicare integralmente i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in collaborazione con i servizi tecnici nazionali, la Regione, i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL e degli enti locali;

n) elaborare dati e informazioni relativi alla conoscenza sullo stato dell'ambiente, nonché elaborare, verificare e promuovere programmi di divulgazione, educazione, formazione tecnico - scientifica, aggiornamento professionale in materia ambientale;

o) realizzare campagne di controllo ambientale ed elaborare proposte di bonifica;

p) svolgere attività di studio, ricerca e controllo dell'ambito marino e costiero, anche in riferimento al controllo delle acque di balneazione.

2. Nell'esercizio di queste funzioni è garantito un sistema di pronte reperibilità per interventi tesi a fronteggiare situazioni di emergenza.

3. L'ARPAM fornisce prestazioni e servizi a favore di altri enti pubblici e di privati, purché tale attività non risulti incompatibile con l'espletamento dei

compiti di istituto.

4. Per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, l'ARPAM può definire accordi e convenzioni con aziende ed enti pubblici e organismi operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, in particolare per quanto concerne la raccolta di dati e per la gestione di sistemi informativi e di rilevamento.

5. L'ARPAM, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali nel settore dello smaltimento dei rifiuti, si avvale delle sezioni regionali dello specifico albo, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione, ai sensi dell' articolo 3, comma 6, della legge 61/1994.

6. L'ARPAM fornisce il supporto tecnico - scientifico alla Regione per l'esercizio delle funzioni attribuite all'ente dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22;

7. L'ARPAM esercita inoltre tutte le altre funzioni delegate dal D.Lgs 22/1997.

Articolo 6

Gli organi

1. Sono organi dell'ARPAM:

- a) il Direttore generale;
- b) il Collegio dei revisori.

Articolo 7

Direttore generale, Direttore tecnico e Direttore amministrativo

1. Il Direttore generale è nominato, previo avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della stessa, tra soggetti in possesso di laurea e aventi esperienza di direzione di sistemi organizzativi complessi da almeno tre anni. Il Direttore generale dura in carica cinque anni, prorogabili di norma una sola volta.

2. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'ARPAM ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali della stessa in coerenza con gli obiettivi fissati dal Comitato regionale di indirizzo, nonché della corretta gestione delle risorse.

3. Al Direttore generale sono attribuiti tutti i poteri di gestione dell'ARPAM, di ordinaria e straordinaria amministrazione, e in particolare:

a) la direzione e il coordinamento della struttura centrale e delle articolazioni periferiche;

b) la predisposizione e l'adozione del programma annuale e triennale di attività , del bilancio di previsione annuale e triennale, i conti consuntivi, il regolamento di disciplina dell'attività , di cui all' articolo 9, la struttura operativa, la dotazione organica;

c) l'assegnazione delle dotazione finanziarie, sulla base del programma annuale, alla struttura centrale e a quelle periferiche, nonché la verifica del loro